

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1957

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGNONE, BARGONE, BARTOLICH, CALZOLAIO, CAMOIRANO, CORNACCHIONE MILELLA, DE SIMONE, EMILIANI, GERARDINI, LORENZETTI, MAFAI, DONATO PACE, PORCARI, SCALIA, TURRONI, VIGNI, ZAGATTI

Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente i permessi per l'esercizio del mandato degli amministratori locali

Presentata il 2 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1985, n. 816, stabilisce che i lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende provinciali, consortili e comunali, nei consigli circoscrizionali formalmente istituiti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per poter partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

Dal suddetto elenco di amministrazioni locali sono stati esclusi gli enti dei parchi nazionali e le aziende di promozione turistica, essendo stati istituiti con leggi successive all'anno 1985 (legge 6 dicembre

1991, n. 394, e legge 17 maggio 1983, n. 217).

Tale esclusione configura una disparità di riconoscimento di un diritto-dovere tra lavoratori dipendenti chiamati a svolgere analogo mandato, e comporta il rischio di disfunzioni, o addirittura di paralisi, degli organi preposti alla tutela dell'ambiente ed al buon andamento del turismo in Italia per la incostante partecipazione dei loro membri alle convocazioni prescritte.

La cultura ambientalista solo negli ultimi anni va palesando le sue potenzialità economiche e sociali, ma è carente, purtroppo, di strumenti legislativi e finanziari idonei agli adempimenti preliminari, oltre

che ad una diffusione capillare ed alla realizzazione dei primi programmi che, viceversa, devono essere facilitati.

La stessa gestione dei parchi nazionali e delle aziende di promozione turistica deve essere condotta con efficienza manageriale, non senza il contributo democratico di tutti i membri dei consigli direttivi, ed a tal fine si rende necessario estendere le disposizioni

dell'articolo 4 della legge n. 816 del 1985 ai lavoratori dipendenti chiamati ad offrire il loro contributo presso gli enti fin qui esclusi nella legge medesima.

Gli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto-dovere sollecitato sono a carico degli enti interessati nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori aggravii per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: « nonché nelle Commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite » sono inserite le seguenti: « , negli enti dei parchi nazionali e nelle aziende di promozione turistica »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « con più di cinquanta dipendenti » sono inserite le seguenti: « i componenti dei consigli direttivi degli enti dei parchi nazionali e delle aziende di promozione turistica ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1957
Lire 500